

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

Numero di Registro Generale: Ricorso n. 02621/2026 REG. RIC.

Ordinanza di autorizzazione: n. 01922/2026 REG. PROV. CAU. del 26/03/2026

Parte Ricorrente: (OMISSIS)

Amministrazioni Intimate: Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Università degli Studi Genova, Università degli Studi Pisa, CINECA.

OGGETTO DEL RICORSO:

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

MOTIVI DI DIRITTO:

I. VIOLAZIONE DELLA L. N. 170/2010, DELLA L. N. 104/1992, DEL D.M. N. 418/2025, DEL BANDO DI CONCORSO E DEGLI ARTT. 2, 3, 34 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ SOSTANZIALE, LEGITTIMO AFFIDAMENTO, TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO E PAR CONDICIO – DISCRIMINAZIONE INDIRETTA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI ADEGUATEZZA DELLE MISURE COMPENSATIVE, IRRAGIONevolezza, CONTRADDITTORIETÀ, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E PERDITA DI CHANCE – ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA E DIRITTO ALL'AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO.

Il motivo contesta l'illegittimità di una procedura selettiva universitaria per plurime violazioni normative, con particolare riferimento alla tutela dei candidati con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). Il nucleo della doglianza risiede nel difetto di istruttoria e nella mancata personalizzazione delle misure compensative: nonostante la

presentazione di una certificazione ASL dettagliata, l'Amministrazione ha concesso strumenti standardizzati e insufficienti (solo tempo aggiuntivo e calcolatrice di base), ignorando sussidi essenziali come formulari e tavole di riferimento. Tale condotta, supportata da una perizia tecnica, configura una discriminazione indiretta e una violazione del principio di uguaglianza sostanziale, poiché ha impedito al ricorrente di esprimere le proprie effettive competenze, determinando uno svantaggio oggettivo rispetto agli altri candidati.

Il quadro di illegittimità è aggravato dal mutamento retroattivo delle regole selettive, che ha leso il legittimo affidamento del candidato, e dall'errata formulazione di un quesito di fisica. Quest'ultimo presentava due opzioni identiche, rendendo impossibile l'individuazione della risposta corretta per il sistema di correzione ottica e generando un effetto disorientante particolarmente penalizzante per un profilo DSA. Alla luce della "prova di resistenza" — secondo cui il punteggio corretto avrebbe garantito il superamento della soglia — e dell'impossibilità di ripetere utilmente la prova per ragioni tempistiche, la difesa richiede l'ammissione in soprannumero come unica misura idonea a garantire una tutela effettiva e a riparare il danno da perdita di chance.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 26/2025 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E NECESSITÀ DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

Il ricorso contesta la legittimità dell'operato ministeriale in relazione al d.lgs. n. 26/2025, denunciando un irragionevole mutamento delle regole del concorso a selezione già avviata. La critica principale riguarda la cosiddetta "doppia chance" concessa tardivamente: il Ministero ha permesso ai candidati che avevano ripetuto le prove di recuperare il miglior punteggio tra le due sessioni, favorendo chi non aveva rispettato le regole originarie (che imponevano la rinuncia al primo voto per accedere al secondo). Al contrario, il ricorrente, avendo fatto legittimo affidamento sulla stabilità

delle norme iniziali, ha scelto di non ripetere la prova di Chimica per non rischiare di perdere il punteggio già conseguito (19,3), restando così vittima di una sanatoria postuma che ha avvantaggiato esclusivamente chi ha corso il rischio.

Viene inoltre censurata l'introduzione del sistema dei "bonus di fascia", che ha radicalmente alterato la graduatoria nazionale. Questo meccanismo ha premiato eccessivamente chi ha ottenuto l'idoneità anche in una sola materia, finendo per azzerare il valore del "voto netto" complessivo. Tale scelta ha penalizzato candidati come il ricorrente, il quale, nonostante un solido punteggio totale (50,40), si è visto superare da concorrenti con voti nulli in altre discipline, in aperta violazione della legge delega che subordinava l'accesso al conseguimento di tutti i CFU previsti.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 26/25 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

Il ricorrente contesta l'irragionevolezza del nuovo sistema di valutazione introdotto dal Ministero, evidenziando una profonda contraddizione interna. Se il Ministero ha deciso di "allargare le maglie" del concorso per evitare che i posti rimanessero vacanti, valorizzando anche una singola idoneità, risulta illogico e discriminatorio non applicare la regola dell'arrotondamento all'unità superiore per i punteggi di poco inferiori al 18. Nel caso di specie, il voto di 17,7 in Biologia è stato trattato come un'insufficienza ostativa, mentre, applicando il principio di proporzionalità e la stessa *lex specialis* prevista per i voti superiori al 18, tale punteggio dovrebbe essere elevato a 18. Questo arrotondamento permetterebbe al ricorrente di saltare nella fascia superiore del sistema ministeriale, ottenendo i relativi bonus.

Viene inoltre denunciata la violazione della Legge Delega, la quale subordinava l'accesso al secondo semestre al conseguimento di tutti i CFU previsti. Il Ministero, invece, ha creato "ex post" un sistema di bonus di fascia che premia paradossalmente

chi ha ottenuto risultati eccellenti in una sola materia (anche con zero nelle altre), penalizzando chi, come il ricorrente, presenta un voto netto complessivo (50,40) molto più elevato e bilanciato. Tale meccanismo ha alterato la *par condicio*, trasformando una selezione basata sul merito globale in una "cabala" governata da criteri arbitrari introdotti a prove concluse.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

Il quarto motivo di ricorso denuncia l'illegittimità della gestione dei posti rimasti vacanti al termine delle procedure di assegnazione. La difesa evidenzia una discrepanza numerica significativa tra i posti originariamente programmati dal Ministero (16.860) e quelli effettivamente assegnati in graduatoria, rilevando la presenza di almeno 66 posti non attribuiti in diverse sedi universitarie (tra cui Siena, Modena e Reggio Emilia). A questi si aggiungono i 326 posti riservati ai candidati extracomunitari e rimasti inutilizzati a causa del mancato raggiungimento della soglia di idoneità. Il ricorrente contesta la scelta dell'Amministrazione di destinare tali residui a procedure diverse (come i cambi sede per gravi motivi) anziché allo scorrimento della graduatoria di merito, privando così gli idonei della possibilità di immatricolarsi in sedi indicate come prioritarie.

Sostenuta da una consolidata giurisprudenza amministrativa, la tesi del ricorso afferma che il diritto allo studio e i principi di buon andamento impongono la piena saturazione dei posti disponibili. Lasciare vacanti delle risorse didattiche già programmate contrasta con l'interesse pubblico di formare nuovi professionisti e con l'obbligo di sfruttare l'intera capacità ricettiva delle strutture universitarie. Poiché tra le sedi con posti residui figura anche l'Università di Modena e Reggio Emilia (nona scelta del ricorrente), sussiste un interesse concreto e attuale all'assegnazione di tali posti. In

definitiva, il ricorrente reclama il diritto all'ammissione in soprannumero, ritenendo che la copertura dei posti vacanti rappresenti la misura minima necessaria per ripristinare la legalità della procedura e garantire l'effettività della tutela costituzionale.

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

Il quinto motivo di ricorso denuncia una sistematica violazione del principio di segretezza e anonimato, pilastro fondamentale della trasparenza nei pubblici concorsi. La difesa evidenzia un preoccupante arretramento rispetto alle garanzie consolidate nell'ultimo decennio: se dal 2015 il sistema delle etichette adesive applicate in postazioni separate e l'uso di urne chiuse avevano protetto l'identità dei candidati, le nuove linee guida ministeriali hanno smantellato tali tutele.

Il cuore della censura risiede nel fatto che la Commissione ha potuto associare direttamente il nome del candidato al suo codice segreto in più momenti della prova. In particolare, la consegna di schede anagrafiche precompilate e la successiva apposizione dell'etichetta davanti ai commissari hanno reso il codice alfanumerico (che dovrebbe essere anonimo) immediatamente riconducibile all'identità dello studente. Tale vulnerabilità è stata aggravata dall'assenza di buste schermate al momento della consegna dei moduli risposte, permettendo al personale d'aula di visionare i codici abbinati ai volti e ai nomi dei partecipanti.

VI. VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE E DELLE INDICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 26/25. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. CON RIGUARDO AL DIVIETO DI MUTARE LE REGOLE DELLA LEX SPECIALIS DOPO LA CELEBRAZIONE DEL CONCORSO.

Il sesto motivo di ricorso denuncia una grave violazione della riserva di legge e dei limiti imposti dalla Legge Delega n. 26/2025. Secondo il ricorrente, il Ministero ha esercitato un potere che non gli spettava: la legge delega stabiliva chiaramente che l'ammissione al secondo semestre fosse subordinata al conseguimento di tutti i CFU del primo semestre secondo standard uniformi. Introducendo invece, tramite un decreto ministeriale successivo (D.M. 22 dicembre 2025), la possibilità di "recuperare" le insufficienze e di essere ammessi in graduatoria con debiti formativi, il Ministero ha agito in contrasto con la volontà del Parlamento, che riservava solo a decreti legislativi l'adozione di eventuali disposizioni correttive.

Viene inoltre contestata la violazione del principio di immutabilità della *lex specialis*. È regola cardine dei concorsi pubblici che le norme della selezione non possano essere modificate una volta avviata la procedura, specialmente quando l'Amministrazione è già a conoscenza dei nomi e dei risultati dei partecipanti. Il Ministero, modificando le regole dopo lo svolgimento delle prove, ha leso la par condicio e il legittimo affidamento.

VII. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI, DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO.

L'ultimo motivo di ricorso si concentra sulla illegittimità della portata retroattiva del Decreto Ministeriale di dicembre, denunciando la violazione dell'articolo 11 delle preleggi e del principio di certezza del diritto. La difesa sostiene che l'Amministrazione abbia radicalmente trasfigurato la natura della selezione a prove già concluse: da un modello basato su standard e modalità di verifica uniformi a livello nazionale, si è passati a un sistema ibrido condizionato da successivi esami di recupero gestiti localmente dai singoli Atenei. Questo mutamento non solo tradisce la volontà del Legislatore, che aveva optato per il test nazionale proprio per garantire oggettività, ma crea una palese disparità di trattamento, poiché i parametri di valutazione dei recuperi locali sono inevitabilmente eterogenei e meno rigorosi rispetto alla prova nazionale. Viene inoltre eccepita la lesione dell'autonomia universitaria e del legittimo affidamento dei candidati. I bandi dei singoli Atenei, una volta emanati, costituivano atti conclusivi di un procedimento perfezionato che il Ministero non avrebbe potuto riscrivere ex post. La retroattività dell'intervento ministeriale ha impedito ai concorrenti di modulare la propria condotta in base alle regole: molti studenti, se avessero saputo che sarebbe bastata una sola idoneità per entrare in graduatoria, avrebbero concentrato i propri sforzi su una sola materia invece di disperderli su tre. Tale irragionevolezza trasforma il concorso in un regolamento arbitrario di situazioni già consolidate, violando i principi di civiltà giuridica tutelati dalla Costituzione e dalla CEDU.

CONTROINTERESSATI:

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

In esecuzione dell'ordinanza n. 01922/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 01922/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n.

02621/2026 REG. RIC. L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>